

16 575 - 26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

Massimo Ricciarelli

Presidente

Angelo Capozzi

Martino Rosati

Pietro Silvestri

Relatore

Fabrizio D'Arcangelo

Sent. n. sez. 232

U.P. 05/02/2026

R.G.N. 17985/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza emessa Corte di appello di Milano il 19/03/2025;

visti gli atti ed esaminato il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luca Sgarretta, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [REDACTED] è stata condannata per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della suocera, convivente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità.

Il tema attiene al rapporto di convivenza che si sarebbe limitato ad un periodo di mera coabitazione nella casa della persona offesa, dalla fine di marzo 2018 al 17.5.2018; si aggiunge che anche in questo periodo la presenza dell'imputata nella casa

della persona offesa non sarebbe stata costante (dichiarazioni della persona offesa "veniva al sabato sera e dormiva lì il sabato sera e la domenica e poi se ne andava").

Dunque non una relazione affettiva, stabile e duratura.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

Non vi sarebbero stati episodi di violenza fisica e gli stessi fatti descritti nella imputazione ("avere spostato i vestiti in un posto non accessibile alla persona offesa", "avere osteggiato la badante che accudiva la persona offesa per farla allontanare", "avere aggredito verbalmente e quotidianamente la persona offesa per futili motivi", "avere omesso di curare la persona offesa e di gestire la casa, obbligando questa a occuparsene") non sarebbero stati vessatori perché non sarebbero stati percepiti come tali dalla persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello, con una motivazione priva di illogicità evidenti, ha spiegato le ragioni e le modalità con cui l'imputata - la attendibilità delle cui dichiarazioni non è contestata perché, peraltro, confermata da altre fonti di prova dichiarative - si era trasferita stabilmente presso l'abitazione della persona offesa dal 27 marzo 2018 sino al 19/06/2018; dunque un periodo di stabile convivenza tra persone legate da rapporti familiari.

Sul punto, il motivo è obiettivamente generico non essendosi la ricorrente confrontata con la motivazione del provvedimento impugnato ed essendosi limitata, da una parte, a riproporre le censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito, e, dall'altra, a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione fattuale.

3. E' invece fondato il secondo motivo.

3.1. La Corte di cassazione ha chiarito che ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato, è che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico) nell'ambito di una relazione affettiva, siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l'identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 30340 del 08/07/2022, S., non mass.).

Il giudice, dunque, è tenuto a valutare non solo gli episodi che ritiene soggettivamente più gravi, sol perché colpiscono l'integrità fisica o costituiscono specifici reati, ma deve valorizzare e descrivere, in modo puntuale, innanzitutto il contesto diseguale di relazione in cui si consuma la sopraffazione, anche psicologica, praticata dall'autore ed il clima di umiliazione che impone alla vittima per lederne la dignità (Sez. 6, n. 27171 del 06/06/2022, F., non mass.).

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, cioè, non va confuso con la frequenza di liti che possono caratterizzare i rapporti intrafamiliari perché ciò che caratterizza la condotta maltrattante è l'asimmetria di potere che esiste nel contesto del rapporto familiare.

3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la condotta maltrattante in ragione delle dichiarazioni della persona offesa secondo cui l'imputata sarebbe stata prepotente, aggressiva verbalmente e avrebbe reso il clima teso, poco sereno e cordiale, arrivando a considerare come propria la casa - presso la quale si era trasferita - della persona offesa, non fornendo nemmeno un contributo nelle "faccende domestiche"; ha aggiunto la Corte che la persona offesa avrebbe in quel periodo "parlato poco" per "evitare".

Dichiarazioni, quelle della persona offesa, che sarebbero state confermate da quelle dei nipoti e delle badante di questa, che avrebbero riferito del malessere della anziana signora, e delle aggressioni verbali subite da questa e da loro stesse.

3.3. Si tratta tuttavia di una motivazione viziata.

La Corte ha fatto sostanzialmente coincidere le condotte maltrattanti che l'imputata avrebbe posto in essere con il clima di tensione e di poca empatia che avrebbe caratterizzato le dinamiche familiari, e, soprattutto il rapporto tra la ricorrente e la di lei suocera, dopo che la prima si era trasferita con il proprio compagno presso l'abitazione della seconda.

Una presenza poco gradita, per il modo di approcciarsi, per la limitata capacità relazionale, per l'esistenza di tratti di maleducazione nei comportamenti della ricorrente, per l'antipatica intrusione in abitudini consolidate della persona offesa, per il disagio a questa arrecato, per il poco spirito collaborativo.

Una dinamica dei fatti che tuttavia non prova di per sé l'esistenza di una relazione asimmetrica tra i soggetti e l'indebita sopraffazione, anche psicologica, praticata dall'autore e causativa di un clima di umiliazione imposto alla vittima al fine di lederne la dignità; ciò che non è chiaro è la ricostruzione fattuale, l'esatta portata delle condotte attribuite alla persona offesa, se le stesse, cioè, siano state maltrattanti nel senso indicato.



4. La sentenza deve dunque essere annullata; la Corte di appello ricostruirà i fatti e verificherà se e in che limiti siano nella specie configurabili condotte maltrattanti nel senso indicato.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore
Pietro Silvestri

Il Presidente
Massimo Ricciarelli.

Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza

Il Presidente

